

Legge n. 106 del 29 luglio 2024

ex DL Scuola, DL Sport e Scuola e DL sport e sostegno Scuola

Approvato definitivamente dall'assemblea del Senato, il 23 luglio 2024, l'AS n. 1193, (già AC n. 1902-A) è suddiviso in 4 Capi ed è composto di 26 articoli. È la conversione in legge, con modificazioni, del **decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71**, recante *disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca*.

Publicato sulla G.U. del 30.7.2024 -- Serie Generale n. 177 --

L'articolo 17 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia il 31 agosto 2024.

Le principali novità che riguardano la Scuola sono contenute nel Capo II e nel capo III

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Percorsi di specializzazione sul sostegno per docenti che abbiano prestato servizio su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti (art. 6)

Per sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno (ad oggi 85mila insegnanti non sono specializzati) sono potenziati i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

In particolare, fino al 31 dicembre 2025, in via straordinaria e transitoria, sarà attivata una nuova offerta formativa in aggiunta all'offerta formativa delle università, erogata da INDIRE (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa) e dedicata a chi abbia prestato servizio su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.

Questi percorsi prevedono il conseguimento di almeno 30 CFU. Le università possono attivare autonomamente questi percorsi di specializzazione o in convenzione con INDIRE.

Percorsi di specializzazione sul sostegno per docenti con titoli per il sostegno acquisiti all'estero (art. 7)

Interessa i docenti che, alla data del 31 agosto 2024 (entrata in vigore della presente legge):

- hanno superato un percorso formativo sul sostegno presso un'università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso e hanno pendente, oltre i termini di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione,
- hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge.

Potranno iscriversi ai percorsi attivati da INDIRE o dalle università autonomamente o in convenzione con INDIRE.

Contestualmente all'iscrizione, i docenti dovranno presentare rinuncia a ogni domanda di riconoscimento sul titolo del sostegno acquisito all'estero. La rinuncia non ha effetto sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo Indire.

Riordino dell'INDIRE (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa) **(art. 7-bis)**

Entro il 30 agosto (ossia entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, 31 agosto) è nominato un commissario straordinario in possesso di comprovata competenza e professionalità, nel rispetto dei criteri d'imparzialità e garanzia, al fine di adeguare l'organizzazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) alle funzioni a esso attribuite.

Gli organi dell'INDIRE, a eccezione del collegio dei revisori dei conti, decadono all'atto della nomina del commissario straordinario.

Continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno (art. 8)

Per agevolare la continuità educativa e didattica dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno, le famiglie potranno chiedere la conferma del docente di sostegno in servizio nel precedente anno scolastico previa valutazione da parte del dirigente scolastico e nell'interesse dell'alunno.

La procedura si applica, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato, prioritariamente al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sullo stesso posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando:

- la disponibilità del posto,
- il preventivo svolgimento delle operazioni riguardanti il personale a tempo indeterminato,
- l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato.

Si applica altresì:

- a) ai docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno avendo svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado;
- b) ai docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore posizione di fascia con il relativo miglior punteggio **(comma 1)**.

Le modalità di attuazione di questa misura saranno definite con il nuovo regolamento delle supplenze annuali e temporanee (ora è vigente quello emanato con il decreto ministeriale n. 131 del 13 giugno 2007).

Nelle more dell'adozione del regolamento, per l'anno scolastico 2025/2026, le modalità di attuazione saranno definite con decreto del MIM **(comma 2)**.

Dunque:

la misura non interessa i docenti nominati da MAD e non sarà avviata nel 2024-2025. Perciò potrebbe essere importante, per la conferma nel 2025-2026, su quale posto si insegna nel 2024-2025.

Titoli per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia (art. 8 bis)

Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia:

- la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19,
- la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis, purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019.

Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima del 31 agosto 2024 (data di entrata in vigore della presente legge) purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019.

Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno (art. 9)

In premessa si ricorda che la revisione e il riordino delle disposizioni in materia di disabilità sono previsti nel decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024, recante la *“Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”*.

La scelta di ricorrere alla sperimentazione è da ricercarsi nella necessità di un'applicazione graduale delle nuove procedure sia per la loro portata innovativa sia per l'esigenza di verificarne gli effetti e gli esiti.

In particolare questo art. 9 individua i territori a livello provinciale (Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari, Trieste) in cui avviare le attività di sperimentazione disciplinate dall'art. 33 del d.lgs. n. 62-2024 e destinate alla formazione dei soggetti destinatari della formazione (1) e coinvolti nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita, compresi i docenti referenti per il sostegno:

- dal 1° gennaio 2025, anche al fine di assicurare il progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento, è avviata una procedura di sperimentazione della durata di dodici mesi, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni riguardanti la valutazione di base e di accomodamento ragionevole, disciplinate dal Capo II del medesimo decreto (artt. 5-17 d.lgs. n. 62-2024).
- dal 1° gennaio 2025 è avviata una procedura di sperimentazione della durata di dodici mesi, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita *individuale personalizzato e partecipato* previste dal Capo III del medesimo decreto (artt. 18-32 d.lgs. n. 62-2024).

(1) Sono destinatari della formazione

Dirigenti e operatori del servizio sanitario regionale/ASL

Dirigenti e operatori degli ambiti territoriali sociali

Operatori del collocamento mirato

Personale dirigenziale della Regione

Operatori degli uffici territoriali INPS

Operatori delle direzioni regionali INAIL

Operatori dei Comuni

Docenti referenti per il sostegno

Professionisti degli ordini professionali dei medici, degli infermieri, degli psicologi, degli assistenti sociali, dei fisioterapisti e degli educatori professionali

Operatori degli Atenei e delle istituzioni AFAM

Operatori delle associazioni del terzo settore

Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali

Rappresentanti della Conferenza episcopale italiana, per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti

Fondo Unico inclusione persone con disabilità (art. 9 bis)

È previsto che il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità (art. 1, co. 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213) sia incrementato di 14.460.000 euro per l'anno 2024, di 213.462.224 euro per l'anno 2025, di 158.427.884 euro per l'anno 2026 e di 108.427.884 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

In particolare, tra le finalità da finanziare, è aggiunto il trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia delle scuole secondarie di secondo grado.

Si ricorda che l'art. 1, comma 213, della legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio per il 2024), ricollegandosi al comma 210 del medesimo articolo dispone che le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, istituito dal comma 210, siano destinate a finanziare iniziative collegate a una o più delle seguenti finalità:

- a) potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (finalità precedentemente perseguita mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, commi 179 e 180, della L. n. 234 del 2021, abrogato, come detto, dal comma 212);*
- b) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive (finalità precedentemente perseguita mediante utilizzo del Fondo di cui al citato articolo 34, comma 1, del D.L. n. 41 del 2021, abrogato dal comma 212);*

- c) inclusione lavorativa e sportiva (finalità precedentemente perseguita mediante utilizzo del Fondo di cui al suddetto articolo 34, comma 1, del D.L. n. 41 del 2021, abrogato dal comma 212);
- d) turismo accessibile (finalità precedentemente perseguita mediante utilizzo del Fondo di cui al suddetto articolo 34, comma 1, del D.L. n. 41 del 2021, abrogato dal comma 212);
- e) iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico (finalità precedentemente perseguita, per quanto riguarda le persone con disturbo dello spettro autistico, mediante utilizzo del Fondo di cui al suddetto articolo 34, comma 1, del D.L. n. 41 del 2021, abrogato dal comma 212);
- f) interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare (finalità precedentemente perseguita mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della L. n. 205 del 2017, abrogato dal comma 212);
- g) promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione (finalità precedentemente perseguita mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della L. n. 145 del 2018, abrogato dal comma 212);
- h) promozione di iniziative e di progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno in favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà (la finalità è stata così riformulata dal Senato, mentre il testo originario faceva un sintetico riferimento a iniziative e progetti di rilevanza nazionale per la promozione dell'accessibilità e dell'inclusione delle persone con disabilità).

(Dal DOSSIER sul DL 71/2024 – AS 1193- del 17.7.2024 –pp.79-80)

Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente e di assegnazione del personale ATA in posizione di comando per l'a.s. 2024/2025 nonché di definizione delle dotazioni organiche del personale ATA per l'a.s. 2025/2026 (art. 10)

Contenzioso relativo al concorso indetto con DDG per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23.2.2016 (commi 1,2,3).

Si pone termine al contenzioso relativo al concorso indetto con DDG 23.2.2016, n. 106 stabilendo le condizioni per la conferma in ruolo dei docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado che hanno ottenuto l'immissione in ruolo con riserva dopo aver partecipato al concorso indetto nel 2016, superando tutte le prove concorsuali a cui erano stati ammessi a seguito di provvedimento giurisdizionale cautelare:

i docenti in questione sono confermati in ruolo e devono acquisire, in ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2025, trenta crediti formativi universitari (CFU) o crediti formativi accademici (CFA) del percorso universitario e accademico di formazione iniziale se, al 31 agosto 2024 (data di entrata in vigore della presente legge):

- hanno superato il periodo di formazione e prova,
- sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali.

Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.

Infine è disposta la definitiva conferma in ruolo per i soggetti che hanno superato le prove del concorso ordinario 2020 per i docenti della scuola dell'infanzia e primaria e della procedura 2020 per i docenti della scuola secondaria, avendo superato la prova scritta a seguito di partecipazione alle prove suppletive. Restano ferme le disposizioni vigenti riguardo al periodo di formazione e prova o la conferma nelle pertinenti graduatorie di merito

Personale ATA collocato in posizione di comando dalle Scuole all'amministrazione periferica (co. 3 bis, 3 ter, 3 quater)

Per l'anno scolastico 2024/2025, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e nelle more del completamento del piano assunzionale, l'amministrazione periferica del MIM (Uffici scolastici regionali) può avvalersi, mediante l'istituto del comando, di un contingente di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 assistenti amministrativi e tecnici, da accantonare provvisoriamente, in misura corrispondente e senza sostituzione, nell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Su questi posti accantonati non possono essere conferite supplenze **(co. 3 bis)**.

Con decreto del MIM, da adottare entro il 29 settembre (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, 31 agosto), il contingente è ripartito tra gli uffici scolastici regionali, che assegnano alle proprie strutture mediante procedura selettiva il personale di ruolo individuato nelle scuole della Regione **(3-ter)**.

Le assegnazioni sono effettuate con decorrenza dal 1° settembre 2024 e comportano il collocamento del personale interessato in posizione di comando.

Il servizio prestato durante il predetto periodo è equiparato a tutti gli effetti, giuridici ed economici, al servizio di ruolo presso le istituzioni scolastiche.

Al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio nella sede di propria titolarità.

Qualora il periodo di collocamento in posizione di comando ecceda, senza soluzione di continuità, il quinquennio, con conseguente perdita della sede di titolarità, al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio presso una delle istituzioni scolastiche della regione, con priorità di scelta secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità **(3-quater)**.

Definizione delle dotazioni organiche ATA (co. 3 quinquies)

Per l'anno scolastico 2025/2026, al fine di dare attuazione al CCNL comparto istruzione e ricerca – triennio 2019-2021, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito si procede al controllo dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, garantendo la neutralità finanziaria.

Misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri (art. 11)

Il Decreto introduce le seguenti misure:

- a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026, assegnazione di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri (1) per le classi aventi un numero di studenti stranieri che si iscrivono per la prima volta al Sistema nazionale di istruzione e che non hanno le competenze linguistiche di base in lingua italiana (livello A2), pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe;
- a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare nelle scuole ove si registrano tassi di presenza di alunni stranieri che non hanno le competenze linguistiche di base in lingua italiana;
- la presenza degli alunni stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana nelle classi, non deve superare il 20% degli studenti complessivamente presenti nella classe.

(1) Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno per la classe di concorso «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (classe di concorso A-23) derivante dall'applicazione della predetta disposizione.

Secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1902, gli alunni stranieri neoarrivati in Italia (NAI) nella scuola primaria e secondaria sono complessivamente 27.566 e rappresentano lo 0,44% del totale degli alunni e il 3,8% degli alunni stranieri; in particolare in Lombardia sono presenti 6.851 alunni NAI (il 10,4% degli alunni stranieri nati all'estero), in Emilia-Romagna i NAI sono 3.275 (il 10,4% degli alunni stranieri nati all'estero) e in Piemonte i NAI sono 2.230 (il 10,3% degli alunni stranieri nati all'estero).

Si registrano 237 plessi con classi in cui è presente un numero di alunni stranieri neoarrivati superiore al 20%; rappresentano lo 0,8% dei plessi di scuola primaria con presenza di alunni stranieri, lo 0,9% dei plessi di scuola secondaria di I grado con presenza di alunni stranieri e l'1,2% dei plessi di scuola secondaria di II grado con presenza di alunni stranieri.

Le classi che registrano una presenza di alunni stranieri neoarrivati superiore al 20% sono 756, in particolare concentrate in Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna per quanto riguarda la scuola primaria (sono il 45% del totale), in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana per la scuola secondaria di I grado (sono il 67% del totale), in Lombardia, Veneto e Toscana per la secondaria di II grado (sono il 65% del totale).

Nella scuola secondaria di I grado all'esito degli scrutini dell'anno scolastico 2022/2023 la percentuale di studenti italiani che hanno riportato in italiano un voto pari o inferiore a 4 è pari allo 0,30%, percentuale che sale all'1,12% per gli studenti stranieri e che raggiunge l'1,61% per gli studenti stranieri nati all'estero.

Nella scuola secondaria di II grado all'esito degli scrutini dell'anno scolastico 2022/2023 la percentuale di studenti italiani che hanno riportato in italiano un voto pari o inferiore a 4 è pari al 2,0%, percentuale che sale al 5,4% per gli studenti stranieri e che raggiunge il 6,3% per gli studenti stranieri nati all'estero.

L'introduzione dell'insegnamento dell'italiano per stranieri nelle scuole oggetto di intervento normativo, disciplina di insegnamento attualmente presente nei soli percorsi dell'istruzione degli adulti presso i CPIA, necessita, inoltre, di un'adeguata programmazione del fabbisogno di docenti della citata classe di concorso anche nelle prossime procedure di reclutamento. Per la scuola primaria, ove è assente la specifica classe di concorso, si provvederà alla sua istituzione attraverso l'ordinario strumento del decreto ministeriale di revisione delle classi di concorso.

(Dal DOSSIER sul DL 71/2024 – AS 1193- del 17.7.2024 – p. 93)

Ulteriori misure urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 (art. 14 bis)

Modifiche ad alcune regole nei prossimi concorsi (commi 1 e 2):

Confermato che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, le prove si svolgono secondo le seguenti modalità semplificate:

alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. *[N.d.r.- Il punteggio di 70/100 potrebbe non essere sufficiente per l'ammissione all'orale perché il punteggio minimo sarà definito dai punteggi più alti raggiunti dagli altri candidati.]*

Sono ammessi alla prova orale anche coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.

La modifica si applica ai concorsi banditi successivamente al 31 agosto (data di entrata in vigore di questa legge di conversione).

Immissione in ruolo docenti (comma 3)

Per l'immissione in ruolo dei docenti si attingerà da GaE e concorsi, con possibilità di attingere anche alle graduatorie GPS sostegno prima fascia, in caso di posti ancora vacanti dopo la procedura ordinaria, entro il 31 agosto di ciascun anno. Entro tale data vanno anche definiti i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo.

A causa dei ritardi nella pubblicazione di alcune graduatorie del concorso PNRR e al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (concernente il sistema di reclutamento dei docenti) si è resa necessaria una deroga al termine del 31 agosto: esclusivamente per l'anno scolastico 2024/2025, le immissioni in ruolo dei docenti sono completate entro il 31 dicembre 2024, attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, comunque non oltre il 10 dicembre 2024.

I vincitori dei concorsi, inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto e comunque entro il 10 dicembre, scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi. Assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall'assegnazione della sede.

Nelle more dell'espletamento delle nomine in ruolo i posti vacanti resi indisponibili sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto.

Eliminata “call veloce” per l’immissione ruolo docenti (comma 4)

La call veloce ha consentito l’assunzione a tempo indeterminato dei docenti e del personale educativo sui posti che rimanevano vuoti in ciascun anno scolastico, dopo le operazioni di assunzione. Gli aspiranti hanno potuto presentare istanza per ciascuna graduatoria di provenienza, per i posti di una o più province di una sola regione, per l’assunzione a tempo indeterminato in province diverse da quelle delle graduatorie di riferimento.

Nel 2023/2024 molti posti sono stati rifiutati da call veloce. Dal 2024/25 la procedura è azzerata.

Fondo per la valorizzazione del personale scolastico (comma 7)

Si tratta del fondo per la valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento.

Il fondo (art.1, co. 561, della legge n. 197 del 2022) ha una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per il 2023, ora è incrementato di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Le modalità e i criteri di utilizzo delle risorse di questo fondo sono determinati, nelle more dell’avvio della contrattazione collettiva nazionale e comunque per l’anno scolastico 2024/2025, con decreto del Ministro del MIM, sentite le organizzazioni sindacali.

Libri di testo: più fondi per la gratuità (art. 14 ter)

Misure urgenti in materia di welfare studentesco. Due le principali novità introdotte:

- l'adeguamento all'inflazione dei tetti di spesa per i libri di testo,
- l'incremento di 3 milioni, a decorrere dal 2025, dei fondi per la fornitura gratuita, totale o parziale, di libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico, in possesso dei requisiti richiesti.

Roma, 30 luglio 2024

A cura della Segreteria Generale, degli Uffici e dei Coordinatori

